

ORIGINALE

N. 2698/12  
N. 3488/16

R.G. notizie di reato  
R.G. Tribunale

N. 460/17 \_\_\_\_\_ Reg. Sentenze  
Data del Deposito: 11/05/17  
Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti  
Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Simona CARONNI, all'udienza del 14/02/2017, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**  
*a seguito di  
giudizio abbreviato*

nei confronti di:

1) **V** **A** nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ ed ivi elettivamente domiciliato

LIBERO – ASSENTE GIA' PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Nucci Alessandra del Foro di Monza

[2] **S** **P** nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ : **POSIZIONE DEFINITA CON SEPARATO PROCEDIMENTO**]

**IMPUTATO**

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 5-7 e 61 n. 5, perché, in concorso tra loro e con il minore M \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ nei cui confronti si è proceduto in separata sede, al fine di trarne profitto, si impossessavano di una bicicletta da donna "TOP BIKE", con seggiolino per bambini, sottraendola a R \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ che l'aveva parcheggiata all'interno del giardino condominiale della propria abitazione; con le aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone, su di un bene esposto alla pubblica fede e di avere agito di notte (profittando, dunque, di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa);  
in \_\_\_\_\_,

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p., perché, in concorso tra loro e con il minore

M V E nei cui confronti si è proceduto in separata sede, al fine di procurare a sè stessi o ad altri un profitto, acquistavano o, comunque, ricevevano il ciclomotore marca SUZUKI modello Katana R50, targato avente telaio n. compendio di furto ai danni di S M come da denuncia sporta in data presso il Comando Carabinieri di ; accertato in il

C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p., perché, in concorso tra loro e con il minore M V E nei cui confronti si è proceduto in separata sede, al fine di procurare a sè stessi o ad altri un profitto, acquistavano o, comunque, ricevevano il ciclomotore marca MBK modello Booster, targato avente telaio n. , compendio di furto ai danni di J V S M come da denuncia sporta in data presso il Comando Carabinieri di C da V C O L accertato in il

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il Pubblico Ministero:** attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, continuazione ex art. 81 c.p., condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 400,00 di multa

**La Difesa:** assoluzione ex art. 530 comma I c.p.p.; in subordine assoluzione ex art. 530 comma II c.p.p.; in ulteriore subordine, attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge

### MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 11/08/2014, V I A (unitamente a S P la cui posizione - a seguito di stralcio disposto all'udienza del 22/11/2016 - veniva definita con separato procedimento) è stato chiamato a rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza del 21 luglio 2016, l'imputato - personalmente - ha richiesto la definizione del processo con il rito abbreviato. Il Giudice, ammesso il rito ed acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza del 22/11/2017 ha invitato le parti a concludere e, indi, ha rinviato il processo per repliche all'udienza del 14/02/2017, ove ha deciso con la lettura del dispositivo in atti.

Orbene, dagli atti *de quibus* - tutti utilizzabili per il rito scelto ex art. 442 c.p.p. ai fini della presente decisione - è emerso quanto segue.

In data , alle ore 00,40 circa, una pattuglia dei C.C. di Varedo interveniva in , "via , nei pressi della , in quanto erano stati fermati due giovani, mentre un terzo si era dileguato a piedi per le vie limitrofe.

La pattuglia, giunta sul posto, procedeva ad identificare il richiedente l'intervento in F L , Sovr. della Polizia di Stato - in servizio presso il Commissariato di -, il quale oralmente riferiva che alle precedenti ore 00,10, in compagnia di F B e L F Si anch'essi appartenenti alla Polizia di

Stato, si trovavano nei pressi del civico n. di via del Comune di  
, precisamente fuori dall'abitazione in uso al F intenti a fumare una  
sigaretta, notavano sbucare, dalla confinante strada sterrata e non illuminata, tre  
giovani, di cui uno a bordo di una bici da donna di colore rosso e bianco marca Top Bike  
con seggiolino da bambini nella parte posteriore. I tre sconosciuti, vista la presenza degli  
adulti, si davano immediatamente a precipitosa fuga, percorrendo la stessa via  
in direzione del passaggio a livello -

Poco dopo, gli stessi Ufficiale e Agenti di P.S., a bordo di autovettura privata,  
percorrendo la via di in direzione giunti al  
passaggio a livello che era abbassato, decidevano di svoltare a destra in via  
e, giunti nei pressi del civico n. notavano la presenza dei tre individui che  
prima si erano dati alla fuga.

Qualificatisi come appartenenti alla Polizia di Stato, colui che prima si era allontanato a  
bordo della bici da donna, risultò poi essere S P si defilava a bordo di uno  
scooter Suzuki Katana R50 di colore nero con applicato contrassegno identificativo  
un secondo veniva invece bloccato mentre cercava di allontanarsi a bordo del  
ciclomotore MbK Booster di colore grigio e arancio targato , ciclomotore  
avviato nonostante fosse privo di chiavi, identificato poi in M( V<sub>1</sub> E<sub>1</sub>  
mentre il terzo veniva identificato in V. A - mediante "Carta d'Identità n.  
... rilasciata dal Comune di in data (documento  
in relazione al quale non sussistono dubbi circa l'autenticità) -.

Il giovane a bordo del Suzuki Katana R50, S<sub>1</sub> P<sub>1</sub> al personale della Polizia di  
Stato, riferiva che avrebbe riportato la bici da donna. Difatti dopo essersi allontanato  
per pochi istanti, ritornava indietro ... trascinando con una mano la bici ... e visto uno  
dei tre Poliziotti andare incontro, abbandonava il ciclomotore (risultato privo delle  
chiavi di accensione) e la bici per darsi a precipitosa fuga lungo la linea Ferroviaria ...,  
facendo perdere le proprie tracce.

Dal controllo alla Banca Dati in dotazione alla Forze di Polizia, emergeva che il  
ciclomotore MbK Booster targato , dove era seduto M V<sub>1</sub> E<sub>1</sub>  
risultava compendio di furto denunciato presso il Comando Tenenza Carabinieri di  
il dal signor V. C. O. L ; mentre  
per il velocipede e il ciclomotore Suzuki Katana R50 targato con telaio  
al momento non risultavano da ricercare.

... Il ciclomotore MbK Booster targato ed il ciclomotore Suzuki Katana R50  
targato presentavano entrambi i seguenti danni: rotto il blocco di accensione e  
manomesso l'impianto elettrico.

Il minore M V<sub>1</sub> E<sub>1</sub> veniva accompagnato presso questo Comando, dove  
si provvedeva a rintracciare la di lui madre C<sub>1</sub> E<sub>1</sub> ..., alla quale, dopo aver  
accertato l'identità del minore e della stessa, le veniva affidato il figlio. A carico dello  
stesso minore, veniva redatto Verbale di Identificazione e Dichiarazione o Elezione di  
Domicilio Informazione e sul Diritto di Difesa, quindi rilasciato e informata anche la  
madre che sarebbe stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei  
Minorenni di Milano, per l'ipotesi del reato - di cui all'art. 648 c.p. -.

V. A al personale del Nucleo Radiomobile, indicava il domicilio  
dell'amico dileguatosi a piedi, che è sita in E via ( n. i  
quali giunti in loco prendevano contatti con il Signor L T G<sub>1</sub> il quale  
riferiva che il cognato S<sub>1</sub> P<sub>1</sub> non era ancora rincasato e consegnava agli stessi  
copia fotostatica della Carta d'Identità.

Anche a carico del Signor V. A. , una volta accompagnato presso questi Uffici, veniva redatto Verbale di Identificazione e Dichiarazione o Elezione di Domicilio Informazione e sul Diritto di Difesa, venendo informato che sarebbe stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Una volta che il Signor R. E. l formalizzava l'atto di denuncia di furto del velocipede sopra menzionato, veniva invitato presso questa Sede il Signor S. P. - identificato mediante "Carta d'Identità n. " rilasciata dal Comune di " in data " (documento della cui autenticità non vi è motivo di dubitare) -, sul conto del quale si provvedeva a redigere Verbale di Identificazione e Dichiarazione o Elezione di Domicilio Informazione e sul Diritto di Difesa, quindi rilasciato e informato che sarebbe stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per l'ipotesi di reato di furto del velocipede.

Da successivi accertamenti esperiti presso il Comando Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno, è emerso che anche il ciclomotore Suzuki Katana R50 di colore nero, trovato in possesso di S. P. risultava compendio di furto perché denunciato rubato presso quel Comando, alle ore 17,20 del " dalla Signora S. M.

Il ciclomotore MbK Booster, alle ore 16,30 del " veniva restituito all'avente diritto Signor V. C. O. L. ; la bicicletta da donna di colore bianco e rosso marca Top Bike veniva restituita all'avente diritto Signor R. E. in sede di ricezione di denuncia di furto; il ciclomotore Suzuki Katana R50 di colore nero targato " veniva restituito all'avente diritto Signora S. M. in data " alle ore 14,35" (cfr. C.n.r. redatta dai C.C. di Varedo in data 22 febbraio 2012, annotazione di servizio redatta dagli Operanti del Commissariato di P.S. di Quarto Oggiaro in data 20 febbraio 2012, relativi allegati in atti).

Sul punto vi è altresì in atti la seguente documentazione:

- Denuncia di furto del ciclomotore MbK Booster targato " sporta dal legittimo possessore V. C. O. L. , davanti i C.C. di " il " , ove si da atto che il furto è "avvenuto presumibilmente dal 17/02/2012 al 18/02/2012, fra le 19,00 e le 14,30, a Cesano Maderno, nella pubblica via San Carlo", ove il mezzo era stato ivi parcheggiato;
- Denuncia di furto del ciclomotore Suzuki Katana R50 targato " sporta dalla proprietaria S. M. davanti i C.C. di " il " , ove si da atto che il furto è "avvenuto il 10/02/2012, fra le 01,30 e le 16,00 a Cesano Maderno, all'interno del cortile dell'abitazione della Sergi, in via San Paolo n. 9", ove il mezzo era stato ivi parcheggiato;
- Denuncia di furto della bicicletta marca Top Bike di colore bianco/rosso, con un seggiolino per bambini posto sulla parte posteriore, sporta dal proprietario R. E. davanti i C.C. di " il " , ove si da atto che il furto è "avvenuto tra le ore 18,00 del 19/02/2012 e le ore 00,15 del 20/02/2012 a Bovisio Masciago, all'interno del giardino condominiale dell'abitazione del Russu, in via Bonaparte n. 86", ove il mezzo era stato ivi parcheggiato (cfr. denunce de quibus e relativi verbali di restituzione dei predetti beni in atti).

Orbene, le superiori risultanze probatorie non acclarano le ipotesi accusatorie in contestazione, non sussistendo invero - nella specie - prova certa in ordine alla ascrivibilità delle condotte de quibus in concorso a carico dell'odierno imputato

V\_\_\_\_\_ Ar

Ed invero è emerso in giudizio che, la notte del \_\_\_\_\_ il prevenuto era stato visto a piedi dagli Agenti - in borghese - del Commissariato di P.S. di Quarto Oggiaro, in via \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_, in compagnia del M\_\_\_\_\_ - il quale era anch'esso a piedi - e dello S\_\_\_\_\_ - il quale era invece in sella alla bicicletta *de qua*, risultata poi essere stata sottratta nella medesima serata/nottata al proprietario R\_\_\_\_\_ - e "*i tre, vista la presenza degli adulti, si davano immediatamente a precipitosa fuga*".

I predetti Agenti, poco dopo, rivedevano i tre soggetti nella locale via \_\_\_\_\_ al civico n. \_\_\_\_\_ e, mentre il V\_\_\_\_\_ (il quale viveva proprio al predetto civico n. \_\_\_\_\_) era ancora a piedi, il M\_\_\_\_\_ era a bordo del ciclomotore MbK Booster *de quo* - risultato poi di provenienza illecita, in quanto provento del reato di furto ai danni del V\_\_\_\_\_ - e lo S\_\_\_\_\_ era a bordo del ciclomotore Suzuki Katana R50 *de quo* - risultato poi anch'esso di provenienza illecita, in quanto provento del reato di furto ai danni della S\_\_\_\_\_.

In tale circostanza, allorquando gli Agenti provvedevano a identificarsi quali appartenenti alla Polizia di Stato, il M\_\_\_\_\_ cercava di allontanarsi a bordo del predetto ciclomotore ma veniva prontamente bloccato, lo S\_\_\_\_\_ "*abbandonava il ciclomotore e la bici per darsi a precipitosa fuga lungo la linea Ferroviaria ..., facendo perdere le proprie tracce*", mentre il V\_\_\_\_\_ restava in loco e veniva identificato dai predetti Agenti; successivamente l'imputato conduceva i C.C. di \_\_\_\_\_ - intervenuti sul luogo - presso l'abitazione dello S\_\_\_\_\_ così permettendo a detti Militari di identificare compiutamente quest'ultimo.

Tale essendo il quadro probatorio, deve rilevarsi che l'assoluta mancanza di elementi idonei a consentire una possibile ricostruzione delle concrete modalità con le quali il furto del velocipede *de quo* e la ricettazione dei ciclomotori *de quibus* erano avvenuti, non consente di ascrivere con certezza i fatti in contestazione a carico anche dell'odierno prevenuto.

Ed invero non vi è nel caso in esame prova idonea a ritenere che certamente il V\_\_\_\_\_ avesse necessariamente fornito un contributo di partecipazione, anche solo morale, alla materiale commissione del furto e della ricettazione dei predetti mezzi da parte degli altri imputati - ossia del M\_\_\_\_\_ quanto al ciclomotore MbK Booster *de quo* e dello S\_\_\_\_\_ quanto al velocipede ed al ciclomotore Suzuki Katana *de quibus* -; e non avesse invece tenuto un comportamento, se non oppositivo, quantomeno del tutto passivo e penalmente irrilevante ai fini della contestazione del concorso nei reati di furto e di ricettazione in contestazione.

Sul punto si ricorda, in diritto, che "la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale" (cfr. Cass. penale 26/11/2002, n. 61; Cass. penale 08/05/2013, n. 28855); con la conseguenza che "la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente" (cfr. Cass. penale 17/01/2013, n. 2566).



Ed ancora: "Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale" (cfr. Cass. penale 06/02/2013, n. 5849).

Orbene, nella specie, il fatto che il V) fosse stato visto a piedi dagli Agenti in borghese del Commissariato di P.S. di Quarto Oggiaro insieme allo S) ed al M) - i quali ultimi erano in possesso dei predetti mezzi di provenienza furtiva - e che si fosse dato alla fuga alla vista dei predetti Agenti in borghese - peraltro solo nella prima circostanza in via I) ed allorquando i detti Agenti non si erano ancora identificati quali appartenenti alla Polizia di Stato -, devono invero ritenersi indizi non univoci, dai quali non è possibile desumere, con certezza, che l'odierno imputato avesse fornito un contributo materiale o psicologico che aveva consentito una più agevole commissione dei delitti in contestazione, stimolando o rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti - *rectius*, del M) e dello S) -.

Di talchè, l'assoluta impossibilità di operare - sulla base degli elementi probatori acquisiti nel processo - una plausibile ricostruzione del concreto comportamento tenuto dal V) nel tempo in cui erano stati consumati il furto del velocipede *de quo* e la ricettazione dei ciclomotori *de quibus*, impone di ritenere non superata la soglia del ragionevole dubbio in ordine alla commissione dei predetti reati ad opera - *rectius*, in concorso a carico - dell'odierno imputato.

Alla luce di quanto sopra esposto, a fronte dell'assenza di univoci elementi probatori atti a sostenere l'impianto accusatorio, si impone - permanendo il dubbio sull'ascrivibilità delle condotte *de quibus*, pacificamente sussistenti nella loro oggettività, in concorso a carico del prevenuto -, l'assoluzione ex art. 530, comma II, c.p.p. di V) A) dai reati allo stesso ascritti ai capi A), B) e C) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

### P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.,  
assolve V) A) dai reati allo stesso ascritti ai capi A), B) e C)  
dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

Motivazione in giorni novanta.

Monza, 14 febbraio 2017

Depositato in cancelleria

Oggi 11 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Daniela GIACOMONATO



IL GIUDICE  
Dott. Simona CARONNI